

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 14 settembre e 17 ottobre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

“”

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LOVERI (Amministratore Unico S.S. Giugliano Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 8 COMMA 3 CGS ALL'EPOCA VIGENTE IN RELAZIONE ALL'ART. 89 NOIF E DELLA SOCIETA' S.S. GIUGLIANO CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL'EPOCA VIGENTE (nota n. 255/390pf06-07/SP/ma del 1.8.2007).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto in data 1° agosto 2007 dalla Procura Federale nei confronti del sig. Giuseppe Loveri, amministratore unico della S.S. Giugliano Calcio S.r.l. per violazione degli adempimenti in ordine alla ammissione al campionato 2006/2007 e della S.S. Giugliano Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta;

esaminate le memorie e la documentazione a sostegno depositate dai deferiti in data 10.9.2007 e 24.9.2007;

ascoltato il difensore dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi sei a carico del sig. Giuseppe Loveri e della penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nel campionato 2007/2008 a carico della Società;

rilevato che il deferimento è stato disposto giacchè, in contrasto con la dichiarazione datata 16.1.2007 trasmessa dalla Società alla Co.Vi.So.C. attestante il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2006, la documentazione in atti proveniente dall'ENPALS attesta la interruzione del pagamento rateale dei debiti pregressi nel mese di aprile 2006 con conseguente decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il mancato versamento dei contributi dal mese di aprile 2006 a gennaio 2007;

accertato che, a fronte del contestato mancato pagamento delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2006 (previsto e sanzionato dal C.U. n. 180/A del Consiglio Federale), i deferiti hanno depositato documentazione inidonea a comprovare l'adempimento in quanto:

- A) la dichiarazione datata 16.1.2007 risulta trasmessa dalla Società alla Co.Vi.So.C. via fax il 18.1.2007, ore 16,01, dunque in violazione dei termini previsti;
- B) la documentazione attestante l'assunto pagamento in compensazione (mod. F24) porta le date di effettuazione (tramite Remote Banking MPS) del 16 e del 17 gennaio 2007, dunque in violazione dei termini previsti;

C) la stessa documentazione depositata a sostegno dell'assunta compensazione (leggi documentazioni contributi indebitamente versati per i "Giovani in addestramento tecnico" non è stata ritenuta idonea dall'ENPALS considerato che, con nota 15.5.2007, richiedeva ulteriori chiarimenti alla Società nonostante la detta comunicazione fosse stata già inviata all'ENPALS in data 16.1.2007; ritenuto che, alla luce della documentazione in atti, i soggetti deferiti devono essere ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte; considerato che, per la particolare fattispecie, va applicata la normativa più favorevole ai deferiti (leggi art. 8 comma 5 e art. 8 comma 10) CGS,

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione per mesi sei al sig. Giuseppe Loveri e della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 alla S.S. Giugliano Calcio S.r.l..

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Ferdinando Fanfani, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dal prof. Claudio Franchini, dall'avv. Arturo Perugini e dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 ottobre 2007 ed ha assunto le seguenti decisioni:

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PUNTO 4 NONCHE' AL PARA V) PRIMA PARTE E PUNTO 1) DELL'ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA' CASTELNUOVO GARFAGNANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7 COMMA 3bis CGS ORA ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 326/109pf07-08/SP/ma del 22.8.2007).**

Letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano che ha chiesto l'inibizione di mesi otto per Mauro Marchini e la penalizzazione di punti due per la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l., osserva:

- Il Procuratore Federale ha deferito Mauro Marchini e la Società U.S. Castelnuovo Garfagnana per violazione dell'art. 7 comma 3 bis del CGS vigente all'epoca dei fatti, ora art. 8 comma 5 del CGS, in relazione al mancato deposito entro il termine del 30.06.2007:
  - a) della dichiarazione corredata dei modelli F24 attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera;
  - b) dell'originale della garanzia a favore della Lega da fornire a mezzo di fidejussione bancaria;
- I deferiti dopo aver chiesto ed ottenuto un rinvio per il legittimo impedimento del Marchini, non sono comparsi all'udienza del 17.10.2007 né hanno fatto pervenire memorie difensive;
- La responsabilità dei deferiti appare documentalmente provata. Infatti la fidejussione è stata emessa in data 12.07.2007, cioè dopo la scadenza del termine del 30.06.2007. Inoltre nella lettera 14.07.2007 della Società deferita è contenuta la

piena confessione di non aver adempiuto entro il termine del 30.06.2007 al deposito della dichiarazione prevista al punto 3 lett. B n. 4 del C.U. n. 6/A del 03.05.2007. Peraltro la responsabilità non è stata contestata dai deferiti che non hanno svolto alcuna attività difensiva;

- Le violazioni contestate sono due e pertanto alla Società Castelnuovo Garfagnana devono essere inflitti due punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008. Sanzione congrua per il Presidente della Società Mauro Marchini appare quella della inibizione per mesi otto.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge alla Società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. la penalizzazione di punti due da scontare nella stagione sportiva 2007- 2008; infligge a Mauro Marchini l'inibizione per mesi otto.

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 90 NOIF E AL PAR. III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL'ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ALL'EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/SP/ma del 18.9.2007).**

Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, nonché per la Società deferita il sig. Antonio Falcone su delega del Presidente;

OSSERVA

Con atto del 18.09.2007, che ha modificato ed integrato il precedente del 10.08.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Massimiliano Pincione, già Presidente del Soc. Pescara Calcio S.p.a. all'epoca degli addebiti ed la Soc. Pescara Calcio S.p.a. per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2007, la dichiarazione, corredata dai modelli F24, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla L.N.P..

Alla riunione del 17.10.2007, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per il Presidente l'inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi delle vigenti disposizioni. Il rappresentante della Società ha invece insistito per il proscioglimento o, in via subordinata, per il riconoscimento della natura oggettiva della responsabilità ascritta alla propria rappresentata.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Risulta pacifico che la Società deferita si sia resa inadempiente all'obbligo alla stessa imposto, avendo inviato, solo in data 07.07.2007, pertanto oltre il termine di cui al C.U., una dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, integrativa di quella

precedentemente depositata il 29.06.2007, dalla quale difatti risultava cancellata la relativa voce.

Le deduzioni difensive del Pescara Calcio S.p.a., che eccepisce la inapplicabilità dell'art. 4, co. 1, C.G.S. e la natura non perentoria del termine di deposito, sono prive di qualsiasi pregio logico e giuridico.

Invero, la responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi trova specifica previsione normativa negli artt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. - aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con l'art. 4, co. 1, C.G.S..

Pertanto, la circostanza che nell'atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l'inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall'altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell'atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l'art. 8, co. 5 e 10, C.G.S. in quanto migliorativa rispetto alle precedenti.

Relativamente, invece, alla ulteriore eccezione sollevata, questa Commissione rileva che la natura perentoria del termine è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare espressamente il termine - e si riporta il dato letterale - "*entro il*" quale assolvere all'obbligo di deposito, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera espressa, che l'inosservanza dello stesso, anche in relazione ad uno soltanto degli adempimenti previsti, viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che essere perentorio.

Pertanto, la deferita non potrà invocare né la buona fede né escludere la propria responsabilità per mancanza dell'elemento psicologico risultando, *per tabulas*, la volontaria cancellazione, nella dichiarazione del 29.06.2007, della voce relativa al versamento delle ritenute IRPEF, la cui trasmissione non è stata tempestiva.

La violazione del termine imposto ai deferiti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti anche nei confronti di chi non è più tesserato, mantenendo l'ordinamento federale l'interesse a perseguire comportamenti illeciti commessi da soggetti nel periodo di loro tesseramento.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla Società Pescara Calcio S.p.A. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2007/2008), ed al Sig. Massimiliano Pincione, l'inibizione per mesi 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.

Il Presidente della CDN  
Dott. Ferdinando Fanfani

“”

**Pubblicato in Roma il 17 ottobre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete

